



Gruppo consiliare regionale



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

PROGETTO DI LEGGE

“ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO OLIVICOLO PUGLIESE”

Art. 1 - Obiettivi

1. La presente legge mira alla protezione, promozione e sviluppo del comparto olivicolo-oleario della Regione Puglia, istituendo l'Osservatorio Olivicolo Pugliese e introducendo misure per migliorare la sostenibilità e la competitività del settore, in conformità con la Legge Regionale n. 14 del 4 giugno 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" e con il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola adottato con Decreto Interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020.

Art. 2 - Creazione dell'Osservatorio Olivicolo Pugliese

1. L'Osservatorio Olivicolo Pugliese viene istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura con lo scopo di raccogliere, analizzare e aggiornare costantemente le informazioni sul settore olivicolo regionale, comprese le caratteristiche produttive, qualitative e sanitarie degli oliveti. L'Osservatorio supporta la programmazione e l'attuazione di politiche agricole mirate, in conformità con la Legge Regionale n. 14 del 2007 e con il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola.

Art. 3 - Compiti dell'Osservatorio Olivicolo Pugliese

1. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:
 - a) censimento e monitoraggio delle superfici olivetate nella regione;
 - b) raccolta e aggiornamento dei dati riguardanti gli aspetti agronomici, sanitari e produttivi degli oliveti;
 - c) supporto alle strategie di prevenzione e contrasto delle fitopatie, in particolare della Xylella fastidiosa, nel rispetto del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola;
 - d) incentivazione della ricerca scientifica nel settore olivicolo-oleario, con il coinvolgimento di enti di ricerca e università;
 - e) promozione della certificazione e della tracciabilità dell'olio extravergine d'oliva pugliese;
 - f) valorizzazione degli oliveti di rilevanza storica, culturale e paesaggistica;
 - g) offerta di consulenza tecnica e formazione agli olivicoltori per migliorare la gestione e la competitività delle aziende olivicole pugliesi.
2. La Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute e le Organizzazioni professionali agricole, definisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge le linee guida per le attività dell'Osservatorio.



Gruppo consiliare regionale



Consiglio Regionale della Puglia

3. L'Osservatorio può collaborare con enti di ricerca, università e associazioni di settore per l'attuazione delle proprie funzioni.

Art. 4 - Partecipazione degli olivicoltori

1. La Regione Puglia incentiva il coinvolgimento diretto degli olivicoltori mediante:
 - a) il sostegno alla gestione efficiente e sostenibile degli oliveti, con particolare attenzione alla lotta all'abbandono e al recupero delle aree olivetate in difficoltà, in linea con la Legge Regionale n.14 del 2007;
 - b) la promozione di corsi di formazione e aggiornamento tecnologico per aumentare la competitività delle imprese olivicole;
 - c) lo sviluppo del turismo dell'olio (oleoturismo) per valorizzare le tradizioni olivicole e le produzioni locali;
 - d) la possibilità di accedere a incentivi economici e tecnici per gli olivicoltori che aderiscono all'Osservatorio.

Art. 5 - Sviluppo e valorizzazione del settore olivicolo

1. La Regione Puglia attua misure per:
 - a) incoraggiare pratiche colturali sostenibili e innovative;
 - b) tutelare e promuovere le varietà autoctone di olivi e le produzioni certificate DOP/IGP e biologiche;
 - c) supportare la crescita professionale degli operatori del settore olivicolo-oleario;
 - d) incentivare la partecipazione a manifestazioni, fiere e iniziative promozionali per il comparto olivicolo;
 - e) contrastare il fenomeno dell'abbandono degli oliveti per garantire la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e della stabilità idrogeologica, in linea con la Legge Regionale n. 14 del 2007.
2. Per il raggiungimento di questi obiettivi, la Regione Puglia può concedere aiuti economici e finanziamenti, nel rispetto della normativa UE e nazionale sugli aiuti di Stato, a:
 - a) aziende agricole del settore olivicolo;
 - b) Organizzazioni di produttori riconosciute; c) enti di ricerca e formazione.
3. La Regione favorisce lo sviluppo di reti di collaborazione tra produttori, istituti di ricerca e istituzioni per la realizzazione di progetti innovativi che migliorino la competitività del settore olivicolo.
4. Si promuovono iniziative di certificazione e tracciabilità dei prodotti olivicoli per garantire la qualità e l'autenticità delle produzioni locali.
5. La Regione investe in campagne di sensibilizzazione ed educazione per informare i consumatori sulle proprietà e i benefici dell'olio extravergine d'oliva pugliese.

Art. 6 - Disposizioni finanziarie

1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificate in euro 300.000 e dall'attuazione dell'articolo 5, quantificate in euro 150.000 per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.



Gruppo consiliare regionale



Consiglio Regionale della Puglia

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci di previsione annale e pluriennale.

I Consiglieri regionali

Giacomo Conserva

Napoleone Cera

Gianfranco De Blasi

Fabio Romito

Joseph Splendido